

V.  
SENTENZA N. 668/07

N. 1460/04 Notizie Reato

N. \_\_\_\_\_ Campione Penale

Redatta scheda il \_\_\_\_\_

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 7/2007 R.G.Appelli  
N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia Dott.ssa Mariateresa Gandini  
all'udienza pubblica del 8/11/2007 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

**S E N T E N Z A**

nei confronti di

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente ed elettivamente domiciliato in

~~PRESENTE~~  
~~LIBERO CONTUMACE~~ *ly*

Assistito e difeso dall'avv. Casali Emilio Marco del Foro di Pavia, difensore di fiducia

**IMPUTATO**

Reato del reato p. e p. dagli artt. 40 cpv 590 cp per aver cagionato a \_\_\_\_\_ lesioni personali consistite in "grossa escoriazione in regione lombare dx ed al gomito dx" di cui derivava una malattia di durata imprecisata, per colpa consistita in negligenza nella custodia dei tre cani meticci di taglia medio-grossa di sua proprietà, in particolare per non aver provveduto affinché ai cani in discorso fosse impedito oltrepassare la recinzione della custodia in località

e comunque aggirarsi sulla pubblica via senza museruola e/o guinzaglio, cosicché gli animali sfuggiti al controllo si avventavano contro i cavalli montati da \_\_\_\_\_

*18*

e facendoli imbizzarrire e determinando così la caduta al suolo di  
, cagionando conseguentemente a quest'ultimo le lesioni sopra meglio specificate:  
In in data 3/4/2004

APPELLANTE

avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pavia in data 2 marzo 2007 n. 24/07 con la quale  
è stato condannato alla pena di euro 172 di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte  
civile in complessivi euro 2000 oltre al pagamento delle spese di costituzione e delle spese  
processuali.

**PARTE CIVILE COSTITUITA:**

:\_minore, nato a il rappresentato dalla madre  
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. in via

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Maria Vittoria Paiano

Le parti hanno concluso come segue :

Il P.M.:

“Chiede venga confermata la sentenza di condanna del Giudice di Pace”.

Il difensore dell'imputato:

“Chiede venga accolto l'atto d'appello”.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

## FATTO E DIRITTO

La difesa di \_\_\_\_\_ ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pavia in data 2.3.07 con la quale l'imputato, riconosciuto responsabile di lesioni colpose in danno del minore \_\_\_\_\_, costituitosi parte civile a mezzo della madre \_\_\_\_\_, è stato condannato alla pena di € 172,00 di multa oltre al risarcimento del danno.

Lamenta la difesa in primo luogo che non sia stata raggiunta sicura prova circa la reale dinamica dei fatti così come descritti nel capo di imputazione; prospetta inoltre l'estraneità della vicenda del proprio assistito, non essendo egli risultato proprietario dei cani il cui comportamento avrebbe determinato il disarcionamento da cavallo del minore e del nonno, \_\_\_\_\_; infine che ha errato il giudice di prima cura nel pronunciare condanna al risarcimento del danno in favore delle parte civile non essendo questa neppure comparsa all'udienza in cui si è tenuta la discussione, il che avrebbe determinato la revoca della costituzione di detta parte a norma dell'art. 82, 2° comma c.p.c.

Premesso che la ricostruzione dell'episodio così come operata dal Giudice di Pace si rivela accurata e del tutto congruente con le risultanze istruttorie, l'appello è sostanzialmente fondato nella misura in cui non è possibile ravvisare in capo all'imputato alcuna responsabilità in merito all'aggressione perpetrata dai cani in danno dei cavalli.

È al riguardo solo il caso di precisare che trattandosi di affermare la responsabilità penale, occorre accertare in positivo la colpa dell'imputato, e non è sufficiente rifarsi alla presunzione stabilita dall'art. 2052 cod. civ., e all'inversione di prova (dell'eventuale caso fortuito) che la medesima comporta, principi, questi ultimi, che rilevano solo ai fini della responsabilità civile.



Invero l'accusa viene mossa al \_\_\_\_\_ nella sua veste e sul presupposto che egli fosse proprietario dei cani di cui si discute.

Non solo tale assunto nel corso dell'istruttoria è risultato tutt'altro che dimostrato, ma, quel che rileva, è che i cani, nel frangente che ci occupa, erano nella materiale detenzione e custodia della moglie, \_\_\_\_\_, mentre il marito si era allontanato dall'abitazione per fare un giro in bicicletta con la figlia minore.

Si vedano sul punto le testimonianze rese da \_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_

(che hanno dichiarato di aver atteso dopo l'incidente per alcuni minuti il rientro presso la cascina dell'imputato), quanto riferito nel corso del suo esame da \_\_\_\_\_ e quanto riferito dalla stessa \_\_\_\_\_, la cui testimonianza doveva essere interrotta a norma dell'art. 63 c.p.p. nel momento in cui ella affermava di essere non solo (e non tanto) la reale proprietaria dei cani (cui sarebbero stati regalati), ma soprattutto quando ella precisava, pur negando ogni sorta di aggressione ad opera dei suoi animali (e ciò contro l'evidenza delle lesioni riportate da \_\_\_\_\_ e dagli stessi cavalli, come da referto del veterinario versato in atti, a tacer del racconto in termini del tutto congruenti reso sia dal nonno \_\_\_\_\_ che da \_\_\_\_\_) che i cani erano con lei mentre si apprestava ad accompagnare un paziente al cancello, che ella repentinamente chiudeva all'arrivo dei cavalli, senza che in cani potessero uscire.

Non si vede dunque quale profilo di colpa addebitare all'odierno imputato, lontano in quel momento dal teatro della vicenda, con riferimento ad un'omessa o negligente custodia di animali che, per stessa ammissione di \_\_\_\_\_ sono comparsi improvvisamente con al seguito colei che egli identifica quale "proprietaria", (si badi che il \_\_\_\_\_ precisa di aver visto anche in altre occasioni i cani liberi, fuori dalla cascina, sempre con la \_\_\_\_\_ e mai con il \_\_\_\_\_), che subito dopo l'aggressione ai cavalli provvedeva a richiamare i cani scappando nel cortile e chiudendo il cancello.

Sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla \_\_\_\_\_, inutilizzabili contra se ex art. 63, 1° comma c.p.p., ma utilizzabili in favore del marito, si evince che l'obbligo di controllo sulla fonte di pericolo derivante dal possesso degli animali gravante (anche) sull'imputato, nel momento in cui questi si allontanò per la passeggiata era stato efficacemente preso in carico dalla moglie, rimasta nella cascina: ella infatti riferisce che i cani erano con lei nel momento in cui accompagnò il paziente al cancello, per cui si deve ritenere i cani riuscirono ad uscire per poi essere richiamati dalla donna.

Era dunque, nello specifico frangente, compito di quest'ultima custodire diligentemente e con ogni cautela gli animali in guisa tale da scongiurare ogni pericolo di danno nei confronti di terzi.

L'odierno imputato va dunque mandato assolto dall'accusa di lesioni colpose, con trasmissione degli atti alla locale procura perché valuti, alla luce della querela versata in atti, di procedere nei confronti della

Alla presente pronuncia segue la caducazione delle statuizioni civilistiche in ordine al risarcimento del danno cui l'imputato è stato condannato in favore della parte civile, rilevandosi appena, ad abundantiam, che in ogni caso l'assenza di detta parte all'udienza fissata per la discussione in primo grado, e quindi per la formulazione delle conclusioni, come prospettato dalla difesa dell'appellante, non poteva che determinare la revoca implicita della costituzione, giusto il disposto, diversamente vanificato, di cui agli artt. 82, 2° comma e 523 c.p.p.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 605 c.p.p.

In riforma dell'appellata sentenza

**ASSOLVE**

dall'imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto.

Atti alla locale Procura perché eventualmente proceda, alla luce della querela in atti, nei confronti di

Pavia 8.11.07

IL CANCELLIERE  
Maria Grazia TROCANI



IL GIUDICE

Mariateresa Gandini



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 8/11/07

IL CANCELLIERE

